




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3238

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale
alla Convenzione sui diritti del fanciullo che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni

(Approvato dal Senato – A.S. 1601)

N. 266 – 22 settembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3238

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale
alla Convenzione sui diritti del fanciullo che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni

(Approvato dal Senato – A.S. 1601)

N. 266 – 22 settembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	3238
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente riferita al testo presentato al Senato
Commissione competente:	III
Sede:	in sede referente

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del Protocollo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Le norme (articoli 1-24 del Protocollo) stabiliscono un meccanismo di reclamo al quale i minori possono ricorrere per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. A tale proposito vengono disciplinate alcune competenze e procedure del Comitato sui diritti dell'infanzia¹, nonché le modalità di svolgimento – da parte di quest'ultimo - di eventuali inchieste.</p> <p>L'articolo 4 del Protocollo prevede, in particolare, che gli Stati aderenti adottino tutte le misure necessarie per assicurare che non siano sottoposti a violazioni dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni i soggetti che abbiano inviato comunicazioni al Comitato o collaborato con esso.</p> <p>L'articolo 17 dispone, inoltre, che il contenuto del Protocollo</p>	<p>La relazione tecnica sottolinea che il Protocollo è volto a regolamentare le procedure di contrasto alle violazioni dei diritti dei minori, quali la prostituzione, la pedopornografia e il coinvolgimento nei conflitti armati. Il meccanismo delineato dal Protocollo in esame fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo, costituito da 18 esperti indipendenti ed istituito originariamente per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli opzionali da parte degli Stati contraenti.</p> <p>La RT precisa che il Protocollo non istituisce nuovi organismi, ma si limita a regolamentare la procedura volta all'esame delle comunicazioni da</p>

¹ Si ricorda che il Comitato dei diritti del fanciullo è stato istituito in base all'articolo 43 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991. Tale norma prevede, in particolare, che le riunioni del Comitato si svolgano normalmente presso la sede dell'ONU, di regola ogni anno, utilizzando personale e strutture messi a disposizione dalla stessa Organizzazione. Gli emolumenti corrisposti ai membri del Comitato sono prelevati dalle risorse dell'ONU.

DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
in esame sia diffuso da ciascuno Stato parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalità accessibili.	parte del Comitato, all'esito della quale quest'ultimo formulerà le proprie raccomandazioni. Pertanto <u>le disposizioni del Protocollo non comportano oneri</u> finanziari a carico degli Stati aderenti, trattandosi di disposizioni aventi carattere prevalentemente procedurale e riguardanti, in concreto, la tutela e l'esatto riconoscimento dei diritti dei minori, rientranti nell'ordinaria attività svolta dal Ministero della giustizia in materia.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermata l'assenza di eventuali effetti finanziari con riferimento all'articolo 4 e all'articolo 17 del Protocollo, che stabiliscono – rispettivamente - le misure di protezione per i soggetti che collaborino con il Comitato e gli obblighi di diffusione del Protocollo mediante strumenti attivi e modalità accessibili.